

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1635

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NICOTRA, VAIRO, MARTUSCELLI, D'ANGELO,
CARDINALE, VITO, BRANCACCIO**

Presentata l'8 ottobre 1987

Nuove norme per l'abilitazione all'esercizio della professione forense. Istituzione di corsi abilitanti presso le università di Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che sottoponiamo al vostro esame risponde a tutta una serie di motivate riflessioni relative all'esame di procuratore legale. La diversa valutazione di merito operata dalle varie sedi di esame, l'esigenza di non lasciare all'alea delle sole due prove scritte il giudizio di idoneità o meno all'esercizio della professione forense e la necessità di una maggiore organica e specifica preparazione, ci hanno spinto a prevedere l'istituzione di

corsi abilitanti presso università di Stato. Tali corsi, com'è scritto nella normativa, sono alternativi all'esame di Stato e possono essere ripetuti per non più di una volta. L'esame finale all'esito del corso costituisce titolo abilitante all'esercizio della professione. Riteniamo infatti più seria una frequenza assidua ad un corso universitario con aspetti teorico-pratici rispetto al discutibile attuale esame che, come ripetiamo, si presta spesso a valutazioni anomale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione dei corsi).

1. Presso le università degli studi di Stato sono istituiti corsi abilitanti all'esercizio della professione forense.

2. Ai corsi possono iscriversi i laureati in giurisprudenza con età non superiore ai quaranta anni alla data della domanda d'iscrizione.

ART. 2.

(Autorizzazione dei corsi).

1. I corsi sono autorizzati dal Ministro della pubblica istruzione su richiesta del consiglio di facoltà delle facoltà di giurisprudenza.

2. La richiesta deve essere corredata degli atti indicativi della elencazione delle discipline trattate, dello svolgimento del corso abilitante e della composizione delle commissioni esaminatrici.

ART. 3.

(Contenuto dei corsi).

1. I corsi trattano le seguenti discipline: diritto civile, diritto penale, diritto commerciale, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto processuale civile e diritto processuale penale.

2. L'eventuale aggiunta di altra disciplina deve essere deliberata dal consiglio di facoltà e ratificata dal Ministro della pubblica istruzione.

ART. 4.

(Svolgimento dei corsi).

1. I corsi sono di natura teorico-pratica ed hanno la durata di otto mesi. La parte teorica delle discipline dura quattro

mesi ed è affidata all'insegnamento di docenti universitari — nelle rispettive discipline — nominati dal consiglio di facoltà. Tra i docenti sono compresi i titolari di cattedra, i professori associati e i ricercatori di ruolo.

2. La parte pratica dura quattro mesi ed è affidata — per ogni disciplina — ad un magistrato e un avvocato designato su richiesta del preside di facoltà, rispettivamente, dal presidente della corte d'appello e dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori del luogo dove ha sede l'università.

3. Per più di una assenza ingiustificata, o comunque per assenze giustificate che compromettano il normale svolgimento del corso, il consiglio di facoltà procede alla sostituzione del docente rispettando la procedura di cui al comma 2.

4. Il programma teorico e pratico del corso è disposto dai consigli di facoltà.

5. Il corso si conclude con un esame finale che prevede una prova scritta e un colloquio orale per ogni disciplina sia per la parte teorica, sia per quella pratica.

6. Il giudizio di ciascuna commissione può essere: « sufficiente », « discreto » e « ottimo », ed è espresso in una valutazione globale e collegiale dei docenti.

ART. 5.

(Commissioni esaminatrici).

1. Le commissioni di esame sono due. La prima è composta da tutti i docenti della parte teorica del corso ed esamina, alla fine del primo quadrimestre, gli iscritti limitatamente alla parte teorica delle discipline trattate.

2. La seconda commissione è composta da tutti i docenti della parte pratica ed esamina gli iscritti che abbiano superato l'esame della parte teorica.

3. Gli iscritti che siano stati bocciati ad uno dei due esami possono ripetere soltanto una volta gli esami finali, presso le due commissioni, riiscrivendosi al corso successivo a quello frequentato.

ART. 6.

(Controllo e ratifica del Ministro).

1. Il Ministro della pubblica istruzione può controllare, tramite ispezione ministeriale, il regolare svolgimento del corso e può, in caso di irregolarità o di insufficiente rispondenza del corso al suo scopo, disporre la sospensione o l'annullamento. Gli iscritti possono esperire una eventuale azione di danno per la lesione dei loro diritti nei riguardi della università.

2. Il verbale conclusivo delle due commissioni esaminatrici deve essere ratificato dal Ministro entro un mese dalla sua ricezione. Trascorso inutilmente tale termine il silenzio vale assenso.

3. La mancata ratifica deve essere motivata esclusivamente sulla mancanza dei requisiti di regolare formalità nello svolgimento del corso.

4. Con la ratifica ministeriale il preside di facoltà rilascia all'iscritto l'attestato di aver superato il corso abilitante all'esercizio della professione forense.

ART. 7.

(Indennità di presenza).

1. Ai componenti delle due commissioni il consiglio di facoltà può riconoscere una indennità di presenza nelle varie sedute operative, nonché il rimborso di eventuali spese sostenute.

ART. 8.

(Coesistenza con la normativa vigente).

1. Rimane valida la normativa di cui al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sugli esami per la professione di procuratore legale.

ART. 9.

(Entrata in vigore).

La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.